

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno VII — Vol. XI

Domenica 25 Aprile 1880

N. 312

LA DENUNZIA OBBLIGATORIA DELLE DITTE COMMERCIALI

Nel 1867 la prima sessione del Congresso delle Camere di commercio trattava la questione della denuncia delle ditte commerciali formulando tre proposte, le quali venivano quindi dal Congresso approvate all'unanimità. In base a questo voto, due anni dopo, il Ministero presentava al Parlamento un progetto di legge, inteso ad accogliere il voto del Congresso delle Camere e rendere obbligatorie le denunce delle ditte commerciali; ripresentato questo stesso progetto, con altre aggiunte, nell'aprile del 1870 e poscia nel dicembre dello stesso anno, non potè mai giungere alla discussione, o per il chiudersi delle sessioni parlamentari, o per il rinnovarsi della legislatura. Nel novembre 1873 il progetto di legge sulla denuncia obbligatoria delle ditte venne presentato al Senato, che lo approvò alla fine dello stesso anno 1875, ma, quantunque presentato poi alla Camera dei Deputati nel marzo 1874 e poi ripresentato nel dicembre dello stesso anno, non venne trattato, essendosi ambedue le volte chiusa la sessione.

Ora il Ministro di agricoltura, industria e commercio lo ripresenta alla Camera elettiva, riferendosi alle antecedenti discussioni e relazioni, ed ai voti espressi dalle singole Camere di commercio, dai Congressi delle Camere stesse, e dal parere del Consiglio del commercio.

Il progetto consta di cinque articoli, che contengono le seguenti principali disposizioni:

l'obbligo di tutte le ditte, società commerciali e commercianti, di denunciare il proprio esercizio alla Camera di commercio, quando hanno domicilio nel Comune dove essa ha sede, o, in caso diverso, al sindaco del Comune, che trasmetterà tale denuncia alla Camera rispettiva;

che la denuncia contenga il nome del commerciante o della società, o quello delle persone che la compongono; un estratto, in forma legale, dell'atto che ha dato origine alla ragione sociale, e l'indicazione del genere di commercio e del luogo o luoghi dove è esercitato;

l'obbligo per le società anonime o per quelle in accomandita per azioni di presentare lo statuto, che sarà autenticato dalla Camera di commercio;

l'obbligo di denunciare nel termine di un mese le mutazioni, che avveissero alle denunce fatte;

infine la pena pecuniaria da 2 a 250 lire contro i contravventori alle disposizioni di detta legge.

Ci sia concesso di fare alcune brevi considerazioni intorno a questo progetto di legge ed intorno alla importanza che ad esso si annette.

Allorchè si è parlato di questo progetto di legge, da molti era ritenuto che esso comprendesse un concetto importante, quale era quello di servirsi di questa legge per determinare quando un cittadino avesse la qualità di negoziante. Ed infatti l'ultimo allinea della terza delle proposte votate dal Congresso delle Camere di commercio suonava appunto così: « non saranno ammessi negli atti giudiziari ed amministrativi colla qualità di commercianti, coloro che non presentino la prova di aver fatta la denuncia alla Camera di commercio del distretto nel quale si trovano. » Il che implicava naturalmente che la legge considerasse commercianti soltanto coloro che erano come tali iscritti presso una Camera di commercio del regno, e che solo a questi potesse essere applicato il codice commerciale e le disposizioni che esso contempla.

Invece il progetto di legge tace intorno a questa relevantissima questione e, a nostro modo di vedere, con ciò rende senza significato e senza valore il progetto stesso.

Il codice di commercio italiano e quasi tutti i codici moderni definiscono il commerciante; *colui che esercita atti di commercio e ne fa la sua abituale professione*; definizione questa solo apparente poichè nella sostanza nulla determina né concretizza, ma solo afferma vagamente un concetto. Quali sono gli atti di commercio? Che cosa vuol dire: farne abituale professione?

Il codice annovera ben venti categorie di atti di commercio, ma ben si capisce che in esse non vi sono tutti compresi. E d'altra parte la vaga indicazione di *farne la abituale professione* è la traduzione dell'aforisma antico: *unus mercantia non facit mercatorem, sed professio et exercitium*. Dal che risulta non essere sufficiente un atto od alcuni atti isolati per costituire il commerciante, ma occorrere una abituale professione di commerciante. Ma per contrario la natura stessa delle cose porta ad ammettere la qualità di negoziante anche in colui, che *non abbia compiuto neppur un atto* di commercio. Così il *Pardessus* ci dice che saranno considerati commercianti coloro, che, per mezzo di circolari, avvisi, od altro modo di pubblicità, abbiano annunciato di *proporsi* in tal genere di commercio; o colui che abbia aperto dei magazzini od altri luoghi di spaccio, anche se non abbia ancora compiuto nessun atto commerciale, ma solo si sia *proposto* di compierne.

Dalle quali osservazioni, che noi facciamo così brevemente, risulta che *il commerciante è il commerciante*; cioè la legge non lo determina, nè lo definisce e molto meno ancora ha inteso di affermare in modo preciso le qualità necessarie in un cittadino per riconoscerlo come commerciante. Quindi i

molti casi di questioni, a così esprimerci, pregiudiziali, quando si tratti di determinare se una persona od un atto debbansi classificare commerciale o no; questioni che divengono importantissime poichè dalla loro soluzione dipende la applicazione delle leggi speciali e la citazione al foro speciale di cui godono i commercianti.

Il progetto di legge, il quale ha comminata una ammenda a tutti i commercianti, che non denuncino il loro esercizio, doveva necessariamente cominciare dal definire il negoziante in modo rigoroso e preciso, così che fosse a ciascuno chiaro ed evidente l'obbligo suo. Non si vorrà, riteniamo, che per una ammenda di due lire sorgano e si trattino quelle questioni pregiudiziali a cui sopra accennavamo, intorno cioè alla commercialità o meno degli atti; nè si vorrà che chi non è commerciante, per evitare tali questioni o denunci l'esercizio che non ha, o paghi la multa che non dovrebbe essergli imposta. Nel seno del congresso delle Camere di commercio sorse, ad esempio, la questione se agli agricoltori incomba l'obbligo della denuncia; e venne ritenuta la negativa, *tranne il caso in cui l'agricoltore faccia anche un commercio oltre lo spaccio delle proprie derrate*. Ora questa negativa e questa eccezione, sono molto presto espresse colle parole, ma praticamente presentano delle gravissime difficoltà. Ogni anno gli agenti delle imposte, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, fanno sorgere, malgrado particolari dichiarazioni della legge, malgrado tante circolari ministeriali esplicative, e malgrado pareri delle Commissioni centrali e sentenze dell'autorità giudiziaria, — fanno sorgere delle questioni appunto analoghe a quelle, che indubbiamente sorgeranno pel progetto di legge, che sta dinanzi alla Camera dei deputati sulla denuncia delle ditte commerciali.

Avremo quindi necessariamente una quantità di questioni, le quali si ripeteranno nelle Camere di Commercio, come oggidì si presentano dinanzi alle Commissioni mandamentali, provinciali e centrali per le imposte dirette. Le Camere di Commercio avranno ottenuto la facoltà legale di obbligare i negozianti a denunciare la propria ragione commerciale, ma non *sapranno* quali sieno i cittadini commercianti e quali non lo sieno. Avremo anche in questo argomento una di quelle dannose confusioni, le quali derivano da un sistema legislativo fatto a brani sconnessi, disarmonizzanti, senza un concetto unitario e direttivo che accordi tutte queste membra isolate e le metta tra loro in consonanza. Il quale sistema, se era in altro tempo giustificato da alte ragioni di Stato, per la necessità di affrettare in qualunque modo l'ordinamento e la unificazione legislativa del nuovo Regno, oggi non può essere tollerato più oltre, giacchè a gran voce il popolo italiano domanda che si coordinino a sani criteri le nostre leggi, per la maggior parte aboracciate, staccate e indipendenti le une dalle altre, non già che si perseveri ad inondare il paese con disposizioni che mancano tra loro del nesso logico e giuridico.

Per queste considerazioni siamo indotti ad affermare che il progetto di legge sulle denunce commerciali manca di una prima base: la designazione dell'ente che intende colpire colle sue disposizioni.

I nostri lettori sanno già in precedenza che noi siamo sempre diffidenti di quelle novità legislative le

quali, sotto un pretesto qualsiasi, fosse anche per il fine di raggiungere un bene, tendono a limitare la libertà individuale e ad accrescere la ingerenza dello Stato o delle sue emanazioni negli affari privati. Per noi è già un male assai grave quello dell'intervento del potere sociale nell'espansione della forza individuale, e temiamo sempre, confortati del resto da moltissimi esempi, che questo intervento, nella somma dei conti, non produca un male maggiore di quello che tenderebbe a togliere o prevenire.

Tuttavia questo nostro amore per la libertà non ci acceca così da non comprendere come sia per altro necessario, molte volte, che il movimento della individualità sia coordinato al movimento della società; e quindi vi sieno norme fisse e determinate, le quali impediscano ai singoli di nuocere alla comunità o di soverchiarla.

In questo senso un progetto di legge, che renda obbligatoria la denuncia delle ditte commerciali, quando questo progetto non sia il prodromo di future ulteriori ingerenze dei poteri centrali nella libertà commerciale, possiamo anche comprenderlo ed appoggiarlo.

Ma se ci mettiamo su questa via, se vogliamo che questo progetto abbia un risultato qualsiasi e non somigli a tante altre leggi che furono fatte, ma non furono mai applicate conviene anzitutto che il progetto stesso abbia un concetto determinato.

L'obbligo alle ditte commerciali di denunciare alle Camere di commercio il loro esercizio quale scopo intende raggiungere?

Alcuni dissero che con questo obbligo si voleva mettere le Camere nella possibilità di conoscere con precisione il numero delle persone che compongono la classe dei commercianti, onde potessero distribuire su tutti le imposte, che oggidì gravano solo quei pochi, che la Camera può iscrivere nei ruoli di sua iniziativa; — altri parlarono della maggiore facilità che avranno le Camere di completare i loro dati statistici.

Noi, in un progetto di legge che abbia un titolo simile a quello, che ora esaminiamo, troviamo due aspetti:

O si vuol avere un ruolo più esatto dei commercianti, senza che questo ruolo faccia fede pubblica; si vuole avere cioè un *anagrafe* dei commercianti;

O si vuol invece avere un ruolo perchè da questo ruolo apparisca la qualità di commerciante, cioè un registro di *stato commerciale*, pari a quello del registro di stato civile.

Nel primo caso noi invero non troviamo nè la opportunità, nè la serietà, nè l'utilità della disposizione. Le Camere di commercio, le quali *vogliono* avere un ruolo dei negozianti che esercitano nel loro distretto, possono facilmente procurarselo di loro iniziativa; e sappiamo anzi, di alcune Camere, le quali lo tengono in corso, con una esattezza encomiabile. Ma, ci si dice, che molte ditte sfuggono a questa indagine delle Camere e non vengono perciò registrate. L'obiezione, se ha valore, non giustifica però il progetto, oggi in discussione, inquantochè tale progetto, non servirà certo a togliere l'inconveniente o toglierà solo quegli inconvenienti che meno importerà di eliminare. Infatti le ditte, che sfuggono alle ricerche delle Camere, o sono ditte minuscole le quali appunto perchè minuscole sfuggono alle indagini; o sono ditte maiuscole, le quali sanno usare di mezzi efficaci o per non essere registrate o per im-

pugnare la registrazione. Le piccole ditte, appunto perchè tali, non procureranno alcun vantaggio alle Camere, quando si denunziassero, perchè non avranno un' entità tale da essere imponibili, e quindi, o continueranno a rimaner ignote, e le Camere, come non potevano fin qui registrarle, non potranno neppure colpirle di ammenda; oppure, se anche, per timore dell'ammenda, denunzieranno spontaneamente il loro esercizio, non porteranno nessun vantaggio ai contribuenti, perchè non potrà a loro essere addossata nessuna parte del peso che gli altri sopportano.

Le ditte invece importanti, oggi sfuggono alle indagini delle Camere appunto per sottrarsi alle imposte, da cui altrimenti sarebbero colpite, e non vi possono sfuggire che in due modi: o negando la loro qualità di commercianti, o vivendo nell'ombra. Questo secondo caso è difficile a verificarsi, appunto perchè si tratta di ditte grosse; e quindi è molto probabile, che il progetto di legge non aggiunga un' apprezzabile quantità di tali ditte al numero di quelle che le Camere possono avere, di loro iniziativa, registrate; e d'altronde esse si adatteranno volentieri a pagare una ammenda di due, tre, cinque, dieci lire per sfuggire ad una tassa di venti, trenta, cinquanta o cento lire. Il caso più probabile invece che le ditte neghino la loro qualità di commercianti sussisterà anche dopo approvato il progetto di legge, inquantochè esso non risolve, come abbiamo detto, quella importante questione, che noi crediamo il nodo su cui si dovrebbe discutere; cioè chi debbasi considerare commerciante e chi no. Un progetto di legge adunque il quale voglia solo compiere una *anagrafe* di commercianti, è un progetto inefficace, come tanti altri, i quali lasciano il tempo che trovano, peggio anzi di quello che trovano, dappoichè avrà fatto cadere una illusione di più. D'altronde è veramente così sentito questo bisogno delle Camere d'aver un *elenco* delle ditte commerciali, da richiedersi una speciale disposizione di legge? Non per la questione finanziaria, poichè in questo stesso periodico abbiamo veduto, esaminando i bilanci delle Camere di commercio, come essi sieno floridissimi, e come sia sorprendente, anzi la elasticità delle entrate camerali, per la quale elasticità è permesso a quei corpi morali di domandare alternativamente ai loro contribuenti, senza che si alzino i lamenti, che si odono per altre imposte, un anno 20 ed un anno 40 mila lire; cioè raddoppiare da un anno all'altro la cifra delle entrate e l'entità delle imposte. In quanto alla statistica, in verità che non sappiamo vedere l'utilità che si ricaverà dal conoscere, con una esattezza, poco maggiore di quella che si ottenga oggidì, quanti commercianti vi sieno, specialmente quando le differenze saranno, nella totalità, prodotte da una classe di ditte le quali non hanno una vera influenza nel commercio nazionale; l'utilità dal lato della statistica l'avremmo riconosciuta quando il progetto di legge contenesse disposizioni, le quali obbligassero i negozianti a fornire alle Camere di commercio certi elementi, che, opportunamente raccolti, pubblicati e studiati, potrebbero essere di sommo vantaggio alla economia politica nelle investigazioni di tanti problemi che rimangono insoluti, appunto perchè mancano i dati necessari, od almeno perchè questi dati non sono nè certi, nè abbastanza estesi.

Lo ripetiamo, inteso così, e collo scopo, quale vera-

mente ci apparisce avere il progetto di legge, non ci si presenta nè utile, nè serio, nè infine efficace neppure in quel modesto compito che esso sembrerebbe di voler raggiungere.

Ma un progetto di legge che obblighi alla denuncia le ditte commerciali, abbiamo detto può avere un altro aspetto, quello cioè di formare presso le Camere di commercio uno stato di ciascun commerciante, come si ha uno stato civile di ciascun cittadino.

Premesse le riserve, che abbiamo già esposte, sulla massima libertà, che stimiamo necessaria allo svolgimento della vita privata in tutte le sue manifestazioni, e premesso che temiamo sempre sieno queste proposte i sintomi di maggiori e dannose ingerenze dello Stato; — noi del resto comprenderemo assai di più una legge nel senso a cui accenniamo ora, che cioè valesse a dare il mezzo di distinguere il commerciante da quello che non lo è.

La denuncia obbligatoria della ditta commerciale non può aver alcun pratico significato, nè portare alcuna utilità, se non quando essa abbia uno scopo analogo a quello dell'atto di stato civile per il cittadino. E per l'atto di stato civile che il cittadino è riconosciuto come tale ed è ammesso a godere della protezione della legge; quindi per la sua iscrizione alla Camera di commercio il negoziante sia riconosciuto per tale ed ammesso a godere della protezione di quella legge e di quel foro speciale, di cui i negozianti hanno il privilegio. — Nè mancano altri esempi di simili disposizioni. — Il medico, l'avvocato, l'ingegnere ecc. ecc. sono riconosciuti per tali perchè sono iscritti all'università, la quale ha loro rilasciato un diploma; l'elettore è riconosciuto per tale perchè è iscritto nel Comune dove intende votare.

Taluno combattè questo concetto, che è pur sorto nel seno del Congresso delle Camere di commercio, dicendo: *non potersi in verun modo subordinare l'esercizio di questi diritti all'adempimento di una formalità amministrativa*. Ma in verità che ci sorprende questo scrupolo in tale questione.

Non sono forse quasi tutti i diritti dei cittadini subordinati a formalità amministrative? Forsechè non si perde il diritto ipotecario per la semplice mancanza della rinnovazione delle iscrizioni? E non è per un solo voto che la Camera elettiva respinse la legge sulla nullità degli atti non registrati, legge che avrebbe reso nullo ogni negozio quando non fosse stata adempiuta la formalità della registrazione. — E il diritto di elettorato non è esso subordinato ad un complesso di formalità amministrative?

Taluno parlò anche di *patenti* quali erano vigenti in altri tempi; ma bisogna non confondere cosa con cosa. Altra volta non era lecito ad alcuno il dedicarsi ad un mestiere o professione qualsiasi, se non era munito di un diploma, ad ottenere il quale conveniva adempiere un gran numero di condizioni e di formalità e di sottostare anche a certi pesi. Ma qui la questione ha un aspetto ben diverso. Qui si tratta non di creare una eccezione o di mettere ostacolo ad un legittimo esercizio di imprescindibili diritti, ma piuttosto di regolare una eccezione ed un privilegio già esistenti.

I commercianti, pei loro negozi, godono di una legge speciale e di un foro speciale; essi sono investiti di un privilegio, che non è concesso a tutti

i cittadini. A parte ogni altra considerazione, il privilegio di *fallire*, è già per se stesso importantissimo; — un negoziante fallito, il quale cioè non sappia come pagare i propri debiti, salda tutti i suoi creditori definitivamente, pagando solo il 50 per cento del suo debito; e per quanto poi diventi ricco, non risponde più dell'altro 50 per cento che non ha pagato; — il cittadino invece, che non gode il privilegio della legge commerciale, non può fallire e quando non possa pagare se non il 50 per cento del suo debito, è sempre responsabile dell'altro 50 per cento e dovrà pagarlo appena lo possa, poichè i creditori avranno su lui un diritto perenne di prendergli tutto quanto cadesse in sua proprietà. I commercianti adunque godono non del legittimo esercizio di diritti imprescrittibili, ma di un privilegio, necessario, utile, quanto si voglia, ma sempre privilegio. Ora sarebbe ben naturale che la società, la quale concede e mantiene questo privilegio, lo regolasse od almeno volesse *a priori* essere a cognizione di tutti coloro, i quali si mettono nel caso di invocare questo privilegio. In questo senso noi non crediamo che sarebbe offesa la libertà, se venisse approvato un progetto di legge il quale istituisse presso le Camere di commercio un *registro di stato commerciale*, nel quale venissero, dietro spontanea denuncia, iscritti colle indicazioni necessarie tutti coloro che si propongono di esercitare una professione privilegiata in modo così eminente, come è quella dei negozianti.

E perchè allora questo stesso registro come il registro di stato civile, il quale segue dalla nascita alla morte il cittadino, non seguirebbe in tutte le sue fasi la vita del commerciante? Perchè in questo registro non potrebbero essere indicati certi atti che il negoziante compiesse come; i fallimenti, colla rispettiva somma, coi concordati ecc. ecc. le inabilitazioni, le condanne ecc. ecc. e non si formerebbe così presso le Camere di commercio, un ufficio di informazioni, pubblico ed efficace, il quale potrebbe impedire molti abusi sulla buona fede altrui e molti dei danni che oggi si lamentano?

Se ogni Camera di commercio avesse questo registro con queste indicazioni, ogni negoziante, prima di intraprendere un affare con una ditta, che gli fosse ignota potrebbe, rivolgendosi alla Camera di commercio rispettiva, conoscere se la ditta sia commerciante, se abbia mai fallito, per qual somma, con quale esito, se abbia avuto per affari commerciali sentenze infamanti, ecc., e questo sistema, a nostro modo di vedere, potrebbe rendere al commercio in generale molto più efficaci vantaggi che non renderebbe la associazione ed assicurazione contro i danni del fido commerciale, che a Milano vorrebbero istituita.

E diciamo il vero, dopo tante insistenti istanze delle Camere di Commercio, dopo tanti studi e tante consultazioni, credevamo che il Ministro di agricoltura industria e commercio avrebbe affrontata la questione da questo lato, e sollevato uno dei più seri problemi che possano interessare un paese commerciale, e dalla cui attuazione può dipendere molta parte della prosperità nazionale od almeno può diminuire assai il numero di questi inconvenienti che sono oggi soggetto di tante lagnanze. Ma niente di tutto questo; l'on. Miceli si è contentato di quello che gli altri hanno già apparecchiato, e, a quanto appare dalla sua relazione, non si è neppure dato il pensiero di studiare egli stesso la

questione, ma si è completamente limitato agli studi già fatti dai suoi predecessori.

Lo ripetiamo, ancora noi siamo sempre diffidenti contro tuttocì che inceppa la libertà individuale, la quale soltanto, nella maggior parte dei casi, riteniamo capace di tutelare efficacemente le diverse manifestazioni della vita sociale. E per questo nei concetti che abbiamo esposto ed ai quali vorremmo informato un progetto di legge che regolasse il commercio e le sue relazioni colle Camere di commercio, ci pare di non aver espressa nessuna idea lesiva della libertà individuale. A tutti sia libero l'esercizio della professione; nessun impedimento si frapponga alla iscrizione nel registro di stato commerciale, solamente si obblighi questa iscrizione per poter conseguire il privilegio che deriva dalla qualità di commerciante.

Con tali criteri ci sembra che un progetto di legge potrebbe tornare utile al commercio, e dare alle Camere un ufficio importantissimo, quale è quello di costituirsi depositarie dello stato commerciale dei cittadini che professano la mercatura. Ma il progetto che ora sta dinanzi al Parlamento ci fa l'effetto del pugno di terra gettato in bocca al cane affamato che disturbava coi suoi latrati.

LE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUI MAGAZZINI GENERALI

Un provvedimento da lungo tempo invocato dal ceto commerciale di alcune città italiane in cui è più attivo il movimento dei traffici, e specialmente della rappresentanza commerciale di Milano, è una legge che venga a modificare quella del 5 luglio 1874, relativa all'istituzione dei magazzini generali, il cui effetto, per l'indeterminatezza delle disposizioni giuridiche e per l'esuberanza dei vincoli fiscali, non corrispose alle molte speranze che il commercio ne aveva concepite. Ognuno conosce gl'immensi benefici che in molti paesi ha recato la felicissima combinazione di vari principii economici, realizzata dall'istituzione dei *docks* o dei magazzini generali. Economia immensa nelle spese e nel tempo necessario al trasporto ed al caricamento e scaricamento delle merci nei luoghi che servono ad esse di emporio, risparmio delle spese di custodia nei magazzini, semplificazione delle formalità amministrative intese alla sorveglianza ed al soddisfacimento dei diritti del fisco. Ma il vantaggio più notevole, sorto impensato dalla loro istituzione e che basterebbe esso soltanto a renderla una delle più ammirabili invenzioni moderne è l'immenso impulso che col loro mezzo è stato fornito alla rapida circolazione dei capitali, in grazia dell'ingegnoso meccanismo della doppia fede di deposito e di pegno somministrate dall'amministrazione di questi stabilimenti. Il certificato dell'effettuato deposito rilasciato al negoziante, rappresenta la merce stessa, circola in luogo di essa mediante una semplice girata, e ne trasferisce la proprietà al giratario senza che la merce si muova dal luogo ove fu depositata. Questo certificato è accompagnato da un altro titolo, la nota di pegno, il quale pure si trasmette col mezzo della girata e che conferisce al possessore di esso un diritto di pegno sopra la merce. Il deposito può esser ritirato soltanto da chi presenti

all'amministrazione i due documenti da essa rilasciati, ovvero da chi, presentando soltanto il certificato di deposito rilasci in pari tempo altrettanta somma quanta è quella a cui ascende l'ammontare della nota di pegno, con più gli interessi, fino alla epoca della sua scadenza; somma ed epoca di cui l'amministrazione deve prender registro nel momento in cui emette la nota.

Ad onta di tutti questi vantaggi i magazzini generali in Italia non hanno preso che debolissima radice ed a ciò se non fu estranea la spesa ingente necessaria pel loro impianto ed il dubbio che tranne in poche località il movimento dei traffici non sia di tale entità da poterne utilmente profittare, hanno pur manifestamente contribuito i vizi della nostra legge, che non permettono all'istituzione d'offrire tutto il beneficio di cui sarebbe suscettibile quando fosse convenientemente regolata. Si contano fra noi solo sette città dotate d'uno stabilimento di questo genere e sono Napoli, che ha il più importante, Torino, Ancona, Cagliari, Sinigaglia, Milano che ha presso la Cassa di Risparmio dei magazzini serventi esclusivamente per la seta e Venezia che ne ha soltanto per il petrolio. L'emissione delle note di pegno ha un'importanza considerevole solo nei magazzini di Milano, ed anco in quelli di Napoli, sebbene in proporzioni assai minori; fu piccolissima l'anno scorso nei magazzini di Cagliari e di Torino; quelli d'Ancona, Sinigaglia e Venezia non ne emisero affatto.

La nota di pegno o *warrant* permette al possessore della merce di procurarsi delle sovvenzioni di denaro senza ricorrere ad una vendita affrettata dandogli il mezzo d'aspettare momento più opportuno al realizzo della medesima, e d'altra parte fornisce al sovventore di denaro un impiego assai più sicuro di quello offerto da' semplici effetti cambiari, perchè accompagnato da una garanzia reale sopra la merce depositata. Ciononpertanto sono pochi in Italia gli stabilimenti di credito che si prestano a fornire anticipazioni sopra questi titoli, e fece non poca impressione alcuni mesi or sono fra i negozianti milanesi la risoluzione del Banco di Napoli, il quale dopo avere per qualche tempo accettati i *warrants* emessi sopra deposito di seta cessò da un momento all'altro questa operazione, lasciando così la piazza priva d'uno dei più validi appoggi che le si era presentato in questi ultimi tempi. I negozianti di seta, non trovando un facile collocamento dei loro *warrants* sono spesso costretti a spedire la merce nei depositi esteri od effettuare la vendita prima del tempo che avrebbero ritenuto a ciò più opportuno. Il poco favore che incontra la nota di pegno presso i principali stabilimenti di credito deriva in parte dal dubbio lasciato sorgere dalla nostra legislazione che sia ad essa applicabile la disposizione dell'art. 553 del codice di commercio, per effetto della quale sono colpiti da nullità i pegni fatti dal fallito dopo il tempo determinato dal tribunale per la cessazione dei pagamenti, o nei dieci giorni precedenti; si teme cioè che i diritti del possessore del *warrant* sopra la merce depositata verrebbero frustrati nel caso che colui a cui il *warrant* è intestato fallisse nei dieci giorni successivi al di dello effettuato deposito o il suo fallimento fosse dal tribunale retrotratto ad un'epoca anteriore a quel giorno.

La Camera di commercio di Milano ed il Consiglio superiore del commercio hanno già da un pezzo

richiamato l'attenzione del governo sopra gl'inconvenienti nascenti da questa indeterminatezza della nostra legislazione, la quale, avendo naturalmente conseguenza di richiedere per parte dei giratori dei *warrants* delle indagini intorno alla solventezza dei giranti anteriori ed un aumento del saggio dello sconto proporzionato alla probabilità del rischio corso, tende a restringerne la circolazione. Ad ovviare a questi danni dell'incertezza attualmente esistente, è principalmente diretto il nuovo progetto di legge presentato al Parlamento dal Ministero, che accoglie, ma solo in parte, le domande della Camera di commercio di Milano. Questa proponeva una disposizione per la quale il pegno costituito mediante il *warrant* fosse dichiarato in ogni caso fermo e valido, anco se costituito posteriormente o nei 10 giorni precedenti al giorno determinato dal Tribunale per la cessazione dei pagamenti; il ministro invece preferisce stabilire la validità soltanto a favore del prenditore del *warrant* di buona fede, lasciando aperto il campo agli interessati a dimostrare che questi, quando il titolo fu a lui girato, conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante. Siffatta soluzione è forse più strettamente giuridica di quella a cui si era attenuta la Camera di Milano, ma noi non ci sapremmo indurre ad accordarle la preferenza, perchè oltre all'essere infelicitemente espressa nel nuovo progetto di legge in modo da poter far nascere vari dubbi sulla sua portata sarebbe per se stessa in ogni caso sorgente di innumerevoli. Per esempio, che ne sarebbe del *warrant* pel quale la conoscenza del fallimento dell'intestato potesse dimostrarsi riguardo a un primo giratario, ma che da esso fosse stato ceduto ad altri di buona fede? Le incertezze che deriverebbero da questo e da simili casi, che potrebbero facilmente escogitarsi, avrebbero effetto di far rinascere quella diffidenza che si vuole evitare, e d'altronde gli interessi della massa dei creditori sono sufficientemente tutelati dalle disposizioni penali, che prevedono e tendono a prevenire ogni fraudolento concerto fra il fallito ed i terzi.

Un altro dei motivi che ha paralizzato i vantaggi che le note di pegno avrebbero potuto rendere al nostro commercio è stata una disposizione della legge del 1871 per la quale si permetteva che agli istituti di credito, aventi vincoli statutari che impediscono loro di scontare effetti cambiari se non rivestiti di due firme, la nota di pegno tenesse luogo di una firma e per quelle a cui occorrono tre firme essa tenesse luogo di due. Questa disposizione veniva interpretata nel senso che la nota di pegno dovesse esser sempre accompagnata da una cambiale per uguale somma, della quale essa dovesse considerarsi come l'accessorio e quindi ne venivano aggravate le tasse di bollo già abbastanza onerose.

Perciò nel nuovo progetto viene permesso a questi stessi istituti lo sconto del *warrant*, ancorchè non sia accompagnato da cambiale, colla condizione che esso sia rivestito da due firme, condizione che si applica indistintamente, tanto agli istituti che esigono due firme, per gli effetti cambiari, quanto a quelli che ne esigono tre. Ci sarebbe piaciuto per altro che il ministro si fosse mostrato più largo a questo proposito e si fosse accontentato per tutti di una sola firma; il che avrebbe potuto benissimo fare senza taccia di imprudenza, poichè la garanzia reale fornita dalla polizza di pegno è di gran lunga superiore

a quella delle firme accattate di cui generalmente si accontentano i nostri stabilimenti di credito.

La disegnata riforma è inoltre intesa a ridurre le assai gravi tasse, che formavano un'altro dei maggiori ostacoli alla circolazione di questi titoli e da cui l'erario ricava scarsissimo profitto, perchè i negozianti che ricorrevano finora ai magazzini generali evitavano di ritirare da essi i due documenti indicati dalla legge, finché non avessero urgentissimo bisogno di farne uso e si accontentavano di servirsi dei magazzini come di un luogo di semplice deposito, ritirando solo una ricevuta delle merci rilasciata dal direttore. La tassa fissa per le fedi di deposito è ridotta nel nuovo progetto a cent. 50 e la tassa proporzionale a cent. 10 ogni 1000 lire; per le fedi di pegno rimane invariata la tassa graduale di bollo, a cui vanno soggette le cambiali, ma il ministro non ha creduto opportuno di accogliere il suggerimento che queste tasse vengono pagate mediante marche da bollo, temendo i gravi abusi che da questo sistema facilmente derivano a carico della finanza.

Queste sono le più importanti innovazioni con cui si intende di correggere i vizi della legge attuale. Mentre facciamo plauso al ministro di non aver adottato la proposta di rendere obbligatoria ai magazzini generali l'assicurazione delle merci contro i danni degli incendi, misura che deve rilasciarsi alla prudenza degli amministratori di questi stabilimenti e non deve essere imposta per legge, ci duole che non siasi creduto opportuno di permettere il ritiro parziale dal loro deposito delle merci omogenee, riguardo alle quali sia in circolazione una nota di pegno surrogando a questa parte ritirata una somma corrispondente ad una parte proporzionale del debito del depositante. Il pericolo che possa questa divisione far diminuire notevolmente il valore della merce ci sembra in pratica troppo remoto per dover trattenerci dall'offrire al commercio siffatta agevolezza giustamente reclamata. Nell'insieme non possiamo considerare il progetto, recentemente presentato dal ministro, che come un notevole miglioramento allo stato della nostra legislazione attuale, e lo saluteremo con gioia, se non ci turbasse il timore di vederlo presto cadere in dimenticanza in mezzo ad una Camera unicamente preoccupata da inconcludenti pettegolezzi e che punto non cura di dar sollecita soddisfazione ai più legittimi ed ai più sentiti bisogni del paese.

Società di economia politica di Parigi

Riunione del 5 Marzo

sotto la presidenza del signor FEDERICO PASSY

Gli adunati scelgono come argomento di discussione la questione seguente: *esiste una aristocrazia naturale in uno Stato democratico?*

Parla per primo il signor Garnier. Egli dice che si tratta qui di « *aristocrazia naturale* » vale a dire di una classe, di una categoria di persone che esercitano sul resto della nazione un potere più o meno grande. È ciò che oggi si chiama la classe o le classi dirigenti. Queste classi hanno sopravvissuto alla distruzione dell'antica aristocrazia legale; cioè era naturale e legittimo, e bisogna che la democrazia vi

si rassegni. Vi sono e vi debbono essere, nei paesi i più liberi, degli uomini, che noi chiamiamo in latino *optimates*. Sono i più intelligenti, i più illuminati ed anche i più ricchi, poichè la ricchezza mette in mano di chi la possiede dei mezzi di azione che non hanno i nullatenenti; essa suppone inoltre, e questo serve a giustificare la superiorità che le si attribuisce, delle abitudini al di sopra dell'ordinario e nei figli di un ricco una educazione ed una istruzione che sono anch'esse una superiorità. Fra le qualità che meritano considerazione e rispetto il signor Garnier annovera anche la nascita, l'intelligenza, il sapere, l'energia laboriosa, e finalmente la probità, la fermezza di carattere, la dignità di condotta, ciò che un tempo si chiamava la virtù. Ecco le superiorità, che costituiscono, in una democrazia, una aristocrazia naturale.

Il dott. *Lucier* concorda col Garnier, ma dice che quelle qualità appartengono a individui e non sono speciali a nessuna classe. Vi sono dei ricchi sciocchi e dei poveri pieni d'intelligenza.

Il sig. *Limousin* confessa che in ogni paese la ricchezza e la nascita sono grandi vantaggi: neanche i paesi democratici vanno esenti da pregiudizi. A modo d'esempio negli Stati Uniti il valore di un uomo si calcola a migliaia o milioni di dollari; là non si domanda ciò che un uomo vale, ma quanto vale. In quel paese si fa anche gran conto della nobiltà e della nascita; è nota la tenacità del pregiudizio del colore.

Non parliamo della Francia dove la nobiltà ha conservato tanto prestigio, che il nuovo ricco si stima felice di dar la propria figlia, con una grossa dote, a un nobile rovinato e pieno di debiti. Si possono forse scusare queste debolezze, questi pregiudizi, queste vere ingiustizie, ma non si deve inchinarsi dinanzi a loro, e verrà presto il giorno nel quale la sola superiorità riconosciuta e rispettata nella democrazia sarà quella del merito, dell'intelligenza e del lavoro.

Il sig. *Leroy Beaulieu* trova che la questione proposta è di fatto e non di dottrina. Si tratta di sapere se nella società vi siano degli uomini che esercitano naturalmente sopra i loro concittadini una influenza preponderante. L'influenza del genio e dell'intelligenza è fuori di causa. Ciò che si contesta è l'eredità; ebbene per il sig. Beaulieu l'eredità e le tradizioni sono forze che si impongono. Checchè si dica, nella società vi sono delle *classi*: questa parola dispiace a molti, ma non gli sembra che la parola *strato* usata da alcuni anni sia preferibile. Questo termine, preso a prestito dalla geologia, gli sembra implicare un'idea di fissità, di immobilità che non è conforme alla natura delle cose quando si tratta dell'organismo sociale. Nella stratificazione delle rocce che costituiscono la crosta del globo gli strati superiori schiacciano gli strati inferiori, che non possono mai risalire alla superficie o che non vi si sollevano che con una esplosione vulcanica o per una rivoluzione geologica. Nella società le classi sono essenzialmente mobili e gli elementi di cui si compongono montano e scendono continuamente dall'una all'altra. La parola *classe* è dunque molto più esatta e più umana della parola *strato*. L'egregio economista conclude che nelle società le più democratiche vi saranno sempre dei privilegi di nascita, di situazione, di tradizione, che creeranno fra gli uomini delle perpetue ineguaglianze.

Il sig. *D'Esterno* vorrebbe che ai titoli, che in una società democratica danno, considerazione ed influenza, si aggiungesse l'utilità. Il pensiero costante di ognuno dovrebbe essere di rendersi utile; ecco ciò che si dovrebbe insegnare nelle scuole invece d'insegnare, come si fa, alla gioventù che il coronamento delle professioni, cosiddette liberali, è un *impiego governativo*.

Il signor *Brelay* consente che vi sia una aristocrazia nella democrazia, purchè, bene intesi, essa non goda di nessun privilegio legale e che il suo potere sia puramente « spirituale » ed ammette, come il signor *Beaulieu*, che la tradizione sia una delle basi di questo potere.

Il signor *Garnier* non crede come il signor *Beaulieu* alla trasmissione ereditaria dell'intelligenza e neanche che sia esatto il dire che la ricchezza si trasmette e si mantiene indefinitamente nella stessa famiglia; tanto è vero che il legislatore che ha voluto mantenere in certi paesi una oligarchia ereditaria, ha avuto cura di prender delle misure speciali perchè la ricchezza delle grandi famiglie non potesse nè dividersi nè alienarsi. Noi vediamo adesso la ricchezza passare continuamente di mano in mano; tanto meglio per chi sa acquistarla e peggio per chi non sa conservarla. Ciò che è naturale, e pertanto utile e salutare, si è che il potere appartenga a coloro che ne possono meglio usare a vantaggio comune.

Poco importa che si preferisca la parola *classi* o l'espressione *strati sociali*. Ciò che importa è che si sappia bene che l'eguaglianza delle condizioni è una chimera, perchè essa suppone l'eguaglianza delle forze, l'eguaglianza delle intelligenze: tutte cose che non hanno mai esistito e che la repubblica non ha la missione di istituire.

Il signor *Fraissinet* adduce alcuni esempi per provare che il prestigio del nome, della gloria, degli avi è indistruttibile. Al valore personale che ognuno può avere, si aggiunge necessariamente un valore di origine, o del centro in cui si vive, di cui è giusto tener conto e che si impone a dispetto delle teorie di uguaglianza. In fin dei conti ognuno sente ciò, e non vi è nessuno che sia disposto a rinunciare ai benefici dei suoi antecedenti, che non si pavoneggi di un nome illustre e che non si onori di restar fedele alla tradizione di cui ha ricevuto il deposito.

Il signor *Pascal Duprat* sviluppa la tesi esposta dal dottor *Lunier*, cioè, che le classi propriamente dette, sono, nella società, una creazione tutta artificiale, è la legge che la stabilisce, e quando fa ciò ha torto. Nella natura non vi sono che superiorità individuali, e più sono numerose, più sono grandi, più la società è potente e prospera. Tali superiorità sono la forza e la gloria della democrazia; ma non si parli di eredità, perchè per eredità non si acquista che un capitale. Il genio e la virtù non sono cose che si ricevono in eredità come una casa, un campo o un mobiliare. Quanto alla nobiltà, essa non ha prestigio ed influenza che in ragione dei privilegi che la legge le accorda.

Risponde l'ultimo alla questione proposta, il presidente sig. *Passy*. Secondo lui vi deve essere nella democrazia un aristocrazia naturale che sorge incessantemente e spontaneamente dal seno stesso di questa democrazia e davanti alla quale è giusto ed utile di inchinarsi. Ma in che cosa consiste la superiorità degli uomini che compongono questa aristocrazia? Si è posta con ragione in prima linea l'intelligenza

il lavoro, il sapere. Quanto alla nascita ed alla ricchezza sono vantaggi che non bisogna nè esagerare nè disconoscere. Se il padre è un grand' uomo non ne segue necessariamente che anche il figlio lo sarà ma si potrebbe scommettere che sarà un uomo al disopra del comune, non fosse che per gli esempi e gli insegnamenti che gli saranno dati. Lo stesso si può dire per il figlio di un uomo ricco; per poco che la natura lo abbia favorito si può presumere che le sue facoltà saranno coltivate e sviluppate; sebbene possa anche accadere il contrario, cioè che vedendo fatta la propria posizione il figlio non si voglia dar la pena di studiare ed imparare. È un fatto che la facilità sempre maggiore che la società democratica offre agli uomini intelligenti e laboriosi di acquistare l'istruzione e la ricchezza fa venire alla luce continuamente dei nuovi *strati*. Il sig. *Passy* preferisce la parola *strati* a quella di *classe*: la classe rassomiglia troppo a casta, implica l'idea di un privilegio e suppone una organizzazione artificiale, mentre la parola *strato* è un termine scientifico che non appartiene soltanto alla geologia ma anche alla fisica. In natura non vi sono soltanto strati geologici solidi e fissi, ma vi sono ancora strati fluidi e mobili, formati di molecole che si sovrappongono sempre in ragione della loro densità. Ciò che avviene nella società non è molto dissimile. Anche qui noi assistiamo ad un perpetuo movimento di va e vieni dall'alto in basso e dal basso in alto; anche qui vi sono degli strati inferiori e superiori, fra i quali si opera uno scambio continuo di elementi che scendono o cadono verso il fondo, mentre altri si innalzano più o meno rapidamente alla superficie. Dunque non vogliamo caste, non classi chiuse, ma strati o categorie che si formano e si sovrappongono per effetto delle disuguaglianze naturali; tale è, secondo il sig. *Federico Passy*, lo spettacolo che deve offrire una società democratica. In questa società la supremazia si riconnette soltanto con qualità naturali o acquistate liberamente; se essa conferisce dei diritti impone altresì dei doveri.

Riunione del 5 aprile

La questione scelta come argomento di conversazione è la seguente: *Le Camere legislative hanno desse attitudine a discutere una tariffa doganale?*

Prende il primo la parola il signor *Garnier*, autore della proposta. Secondo lui l'esperienza prova che le questioni non possono essere seriamente discusse in quelle assemblee numerose, di cui tre quarti dei membri non studiano o non hanno le cognizioni necessarie. Crede che con l'andare del tempo, quando il suffragio universale non si crederà più minacciato affiderà i propri interessi a un minor numero di rappresentanti più competenti. Nello stato attuale delle cose, le camere dovrebbero ricorrere più spesso di quel che non lo facciano oggi, alle commissioni miste, composte di membri delle due Camere, come è accaduto per la legge sullo stato maggiore che si era rimaneggiata a più riprese tutte le volte che veniva un nuovo ministro a dire di possedere idee più nette sulla materia. La questione della tariffa è da oltre tre anni sul tappeto e la discussione, che su di essa si è incominciata in gennaio, minaccia di durare quanto la guerra di Troia. Con una maggiore istruzione economica si sarebbe potuto uscirne, con l'aiuto di alcune

votazioni, prendendo per obiettivo delle medesime sia il primo progetto di tariffa presentato al principio del 1877, sia lo stesso presentato alla fine di quell'anno, sia la tariffa convenzionale risultante dai trattati e rimaneggiata dal consiglio superiore. Queste lentezze non sono soltanto dovute alle manovre dei protezionisti, ma all'incertezza che regna nella maggioranza.

E questa incertezza che da occasione ad inchieste inutili: ci si figura, a torto che le inchieste faranno sempre la luce e finchè durano non v'è bisogno di prendere una decisione intorno ad una cosa sulla quale non si hanno idee nette. Ecco perchè dopo la inchiesta del Senato è venuta l'inchiesta della Camera, la quale con gran fatica è finita durante l'anno 1879 e non ha insegnato nulla. A questo proposito il signor Garnier rammenta che nel 1848 gli operai domandavano al governo provvisorio (di cui taluni membri l'avevano promessa) l'organizzazione del lavoro; che questo ne incaricò la commissione del Lussemburgo, la quale rimise l'affare all'assemblea nazionale, che decise di rimettersene ad un Comitato del lavoro, il quale finalmente, trovandosi molto imbarazzato, propose un'inchiesta sul lavoro come domandava, avanti la rivoluzione, l'opposizione radicale, al solo scopo di creare imbarazzi al governo, perchè dopo la rivoluzione non ci pensava più. Questa mistificazione fu una delle cause di quel malcontento popolare che condusse alle giornate di giugno.

Il signor *Alberto Gigot* pensa che la questione è tutta politica e costituzionale. — Ed in ciò va d'accordo col Garnier, ma la ragione che questi dà dell'incompetenza delle camere in materia di tariffe ed in altre materie, che esigono cognizioni speciali, non è la buona.

Ed anche la teoria, di ridurre al minimo il numero di coloro che fanno le leggi e governano, potrebbe divenir pericolosa, perchè, spinta all'estremo, condurrebbe all'unità, cioè al dispotismo.

Ciò che si dovrebbe fare sarebbe qualcosa di più facile; bisognerebbe cioè praticar meglio il sistema rappresentativo. Il torto della Camera non è di esser troppo numerosa, ma è di voler far tutto, di occuparsi di ciò che non sa e di abusare dell'iniziativa parlamentare.

Invece di moltiplicare le proposte di legge e gli emendamenti e di entrare in dettagli nei quali i deputati si perdono, dovrebbero scegliere un governo illuminato che sappia bene cosa vuole e dove va, che abbia in politica, in economia politica, ed in finanza delle conoscenze ragionate, delle dottrine precise, e lasciare poi a questo governo la cura di proporre e di sottoporre al parlamento quelle misure che giudicasse necessarie. — Allora, dovendo soltanto pronunziarsi sopra questioni ben poste, le camere avrebbero tutta la competenza desiderabile.

Applicando questa regola a tutti i rami della legislazione, prima di tutto si risparmierebbe molto tempo e poi si eviterebbero molti errori.

Le camere inglesi non sono, più delle altre camere, composte di uomini enciclopedici, ma esse sono rotte alla pratica del sistema rappresentativo. In questo momento esse hanno da rivedere il codice penale. — Quanti criminalisti contano nel loro seno? Certo pochissimi. — Ma i criminalisti saranno consultati, faranno tutto il lavoro preparatorio e ne esporranno poi il risultato alle camere,

che si pronunzieranno, con cognizione di causa, come fa un giuri quando ha ascoltato l'interrogatorio dell'accusato, le deposizioni dei testimoni e le arringhe del pubblico ministero e della difesa. — Se le camere francesi seguissero questo metodo tutto andrebbe bene.

Il signor *Ippolito Maze* fa notare una leggera contraddizione nella quale è caduto il signor Garnier, rimproverando all'assemblea del 1848 ed alla camera attuale di aver nominato delle commissioni e decretato delle inchieste per risolvere alcune questioni economiche, e lodando le due camere d'aver incaricato una commissione mista di riorganizzare il servizio dello stato maggiore.

Sembra al signor Maze che se le commissioni speciali sono buone per trattare le questioni militari lo debbono essere egualmente per esaminare le questioni economiche. L'importante è il comporle bene e il farvi entrare uomini competenti ed imparziali.

Parimente il signor Maze è molto partigiano delle inchieste, sempre però a condizione che siano ben fatte. È il solo mezzo per il Governo, per le Commissioni, e per le stesse assemblee, di rendersi conto dei bisogni e dei voti del paese.

Anche il signor *Pascal Duprat* difende la competenza delle Camere — forse sarebbe più esatto il dire la competenza della Camera dei deputati. — Egli conviene tuttavia che questa Camera, che in fin dei conti è più libero-scambista di quello che non si creda, ha avuto il torto di accingersi all'ingrato lavoro dell'elaborazione di una tariffa di 1200 articoli. Essa avrebbe dovuto incaricare il Governo di concludere dei trattati di commercio, raccomandandogli di restar fedele alla politica del 1860. Invece di ciò essa si è impegnata in una discussione interminabile e fastidiosa, che conduce a votazioni contraddittorie, perchè, i deputati allontanandosi spesso dall'aula per la noia che li assale, coloro che sono presenti nel momento in cui vien votato un dato articolo, sono assenti quando si vota l'articolo seguente e sono più o meno rimpiazzati da altri che non hanno la stessa opinione o non rappresentano gli stessi interessi. Il signor Gigot ha avuto dunque ragione quando ha detto che è necessario che il Governo agisca e proponga. Quanto al signor Garnier, egli si è compiaciuto di sostenere una tesi paradossale, ma in fondo non è più favorevole del signor Duprat alle dittature e al cesarismo. Il signor Garnier ha detto male delle Commissioni e delle inchieste, il signor Duprat difende le une e le altre. L'onorevole Duprat sostiene che le Camere debbono determinare i principii e la via da seguire, ma debbono rimettersi al Governo per i dettagli dell'esecuzione; e se avessero seguito questo sistema nella questione della tariffa doganale, avrebbero troncata fin da principio l'agitazione protezionista.

Il signor *Juglar* conclude da ciò che è stato detto, che bisogna sempre tornare alla divisione dei poteri. Ma anche ciò non basta, perchè noi vediamo oggi il Ministero andare a destra e a sinistra, secondo le influenze che subisce, senza saper realmente ciò che vuole. Se si riducesse il numero dei senatori e dei deputati non si rimedierebbe nulla, e la proporzione degli uomini competenti resterebbe la stessa, come ci dimostra l'esempio delle Commissioni. Incaricate tre persone di un affare qualsiasi, vedrete sempre

che ve ne sarà una alla quale le altre due faranno fare tutto il lavoro.

Il prof. *Liegeois* fa notare che nelle inchieste si domanda ingenuamente a tutti quanti gli industriali se vogliono esser protetti dalla concorrenza straniera e dopo si perde il tempo a discutere a uno alla volta i 1200 articoli di una nuova tariffa di cui il bisogno non si fa in verun modo sentire. Sarebbe molto più utile se la Camera si limitasse a risolvere questa sola questione: La dogana deve avere un carattere fiscale o protezionista?

Il sig. *Leviez* trova che la questione è stata posta male; ma questo non è un grande inconveniente: se le questioni fossero sempre poste bene, non sarebbe possibile una discussione.

È questa una questione di diritto costituzionale? In tal caso la risposta non è dubbia; certamente le Camere hanno il diritto di discutere le tariffe doganali; ma hanno esse la capacità necessaria?

Il signor *Leviez* distingue e risponde di sì, se si tratta di fissare dei principii e di no, se si tratta di regolare i dettagli. In ogni caso l'onorevole oratore non divide l'antipatia del signor *Garnier* pel gran numero. Al contrario egli ama le grandi assemblee nelle quali i sentimenti giusti e generosi hanno più probabilità di prevalere. — Si accusa la Camera, ma essa si è mostrata più liberale della Commissione che era una piccola assemblea.

Tuttavia è vero che le grandi assemblee perdono i loro vantaggi quando invece di considerare le cose nel loro insieme vogliono entrare nei dettagli. Allora gli interessi individuali prendono il disopra. Anche il sig. *Leviez* raccomanda l'esempio del Parlamento inglese.

Il sig. *Maze* non intende cosa si voglia dire quando si oppongono le questioni di principio alle questioni di dettaglio. Si è tanto rimproverato alla Camera di occuparsi di politica, di generalità teoriche, di trascurare gli affari! E adesso si viene a dirle che non è buona che a fissare dei principii. È un fatto che se la Camera perde adesso il suo tempo, come si dice, a discutere gli articoli della tariffa essa ne aveva già perduto abbastanza nella discussione generale, che non poteva condurre a niente. Almeno adesso fa qualcosa; e dopo tutto, questa discussione della tariffa non è da disprezzarsi. Vi sono state dette molte buone cose ed il paese non è scontento che i suoi interessi siano studiati da vicino e in dettaglio. Si dice anche che se il Governo soltanto fosse stato incaricato della elaborazione della tariffa ciò avrebbe troncata l'agitazione protezionista. Strana illusione! Si sono visti durante parecchi mesi i ministri del commercio, delle finanze, degli affari esteri e lo stesso presidente della repubblica assediati da delegazioni di industriali chiedenti protezione: se il Governo avesse tenuto nelle sue mani le chiavi delle nostre frontiere, allora si che le sollecitazioni si sarebbero centuplicate. Quanto ai liberi scambisti, che adesso accusano la Camera di non sapere ciò che vuole, di dar troppo retta agli interessi particolari, avrebbero indirizzato gli stessi rimproveri al Governo e certo con altrettanto fondamento; ecco tutto ciò che si sarebbe guadagnato.

Il prof. *Alglave* tiene a ritornare sulla questione delle inchieste; e a dire che la sola ragione d'essere di quelle operazioni è quel pregiudizio socialista che vuole che il Governo abbia il dovere di fare la felicità dei governati, di assicurare agli uni lavoro e

salari, agli altri sbocchi e profitti. Del resto il signor *Alglave* si pronunzia per la divisione del lavoro fra le assemblee che fissano i principii e gli uomini speciali che ne procurano l'applicazione; fra il potere esecutivo che prepara le leggi ed il potere legislativo che le sanziona.

ESPOSIZIONE INDUSTRIALE ITALIANA

in Milano nel 1881

ORDINE DI CLASSIFICAZIONE

GRUPPO I.

Industrie estrattive.

Classe 1. — *Materiale e processi di coltivazione delle cave e miniere.*

Modelli, piani e prospetti della lavorazione. — Studi e carte geologiche. — Dati statistici.

Materiale e modelli per scandagli, per pozzi, per mine, per l'estrazione, il prosciugamento, l'illuminazione, la ventilazione, armature, e in genere apparecchi ed attrezzi relativi al lavoro del minatore.

Materiale per la preparazione e prima manipolazione dei minerali; forni, calcaroni, ecc., processi relativi.

Classe 2. — *Prodotti delle cave.*

Pietre da costruzione, graniti, marmi, lave, tufi, arenarie pietre diverse.

Pietre litografiche ollari, ecc., diaspri, onici, ecc.

Calci e cementi, gesso, ecc.

Terre refrattarie, pomici, grès, argille, caolini, ecc. Terre coloranti, ecc.

Pietre artificiali ed agglomerate.

Classe 3. — *Prodotti dell'industria montanistica e metallurgica.*

Saggi di minerali metallici, ferro oligisto, galena, ecc. Metalli greggi (ghisa, ferro, acciaio, rame, piombo, zinco, ecc. in masselli, verghe, barre, ecc.)

Prodotti della lavorazione dei metalli grezzi e rotame metallico (ghise modellate, campane, fondite diverse, ferri mercantili, speciali, lamiere, blindaggi, latte, pezzi grossi da fucina, prodotti di trafilatura, ecc.)

Minerali diversi, grezzi e depurati (zolfo naturale greggio e raffinato, sal gemma, grafite, borace, baritina, amianto, ecc.).

Combustibili naturali e carbonizzati (schisti bituminosi, asfalti, ligniti, torbe, olii minerali, ecc.)

Classe 4. — *Acque minerali e prodotti estratti dalle medesime.*

Saggi di acque delle fonti alcaline, saline, ferruginose, iodiche, solforose, ecc.

Prodotti ottenuti col trattamento delle medesime: loro analisi chimiche. Sale marino, ecc.

Classe 5. — *Materiale, processi e prodotti dell'industria forestale.*

Modelli, piani e prospetti, metodi per la coltivazione e governo dei boschi. Entomologia.

Materiale ed attrezzi dell'industria forestale.

Prodotti; saggi di essenze forestali (legnami indigeni ed acclimatizzati), legnami d'opera, da lavori fini e speciali, doghe, razze, fogli da impiallaccature, lavori grossolani in legno, legna d'ardere, scorze, cortecce tessili, materie concianti, coloranti, odorose, resinose, carboni, potassa e prodotti analoghi.

Classe 6. — *Materiale, processi e prodotti dell'industria agricola.*

Modelli, piani e prospetti, metodi di coltura, avviamenti. Condotta od organizzazione economica d'aziende rurali. Colture speciali (vigneti, oliveti, orticoltura, frutticoltura) allevamenti, ecc.

Materiale per l'estrazione e prima manipolazione di prodotti (incubatrici, essiccatoi, maceratoi, stigliatrici, apparecchi pel trattamento delle sanse, ecc.).

Prodotti: saggi di semi farinacei, oleosi (cereali, legumi, ulivo, sesamo, colza, ecc.), tuberi, agrumi, materie concianti e tintorie (tannino, sommacco, robbia, ecc.), bozzoli, fibre tessili (lino, canape, sparto, agave, ginestra), piante da foraggio, foglie di tabacco, aromatici, canne, radici, succhi zuccherini, cera, miele, gomme, resine, ecc.

Classe 7. — *Materiale processi e prodotti della pastorizia, caccia, pesca, ecc.*

Ordigni ed attrezzi da cacciatore e pescatore (armi, lenze, reti, arponi, ecc.)

Prodotti: olii, grassi, pellami, lane, corna, ossa, coralli, spugne, alghe, ecc.

GRUPPO II.

Industrie Meccaniche.

Classe 8. — *Impiego dei metalli e del legno nelle costruzioni.*

(Incavallature, armature, ponti, viadotti, ecc., imposte, ecc.).

Classe 9. — *Meccanica generale.*

Generatori e guarnizioni rispettive.

Macchine motrici (a vapore fisse, semifisse, di navigazione, locomobili; ad aria calda, a gas; altri motori calorici: idrauliche, elettromagnetiche, mulini a vento, focolari, apparecchi fumivori, ecc.)

Pezzi staccati di dette macchine.

Organi di trasmissione (alberi, supporti, giunti, innesti, puleggie, ingranaggi, meccanismi diversi, trasmissioni telo-dinamiche, ecc.)

Macchine da maneggiar pesi (carrucole, taglie, argani, gru, ecc.)

Macchine idrofore (norie, timpani, trombe, pompe da incendio, ecc.)

Macchine unumofore (ventilatori, aspiratori, macchine soffianti, compressori, ecc.)

Classe 10. — *Meccanica speciale.*

Macchine per le industrie estrattive e metallurgiche (perforatrici, frantoi, macine, magli, laminatoi, trafilé, ecc.)

Macchine sussidiarie alle costruzioni (battipali, apparati compressori, sonde, scale e ponti mobili, ecc.)

Macchine ed apparati per le industrie chimiche (per fabbriche di prodotti chimici e farmaceutici, saponi, candele, distilleria, raffineria, lavanderia, tintoria, conceria, officine da gaz, ceramica, ecc.)

Macchine ed apparati per la preparazione degli alimenti (per macinazione, pulitura, brillatura, fabbriche di pasta, pane, biscotto, vino, birra, aceto, burro, olii, ghiaccio, ecc.)

Macchine ed apparati per la fabbricazione della carta e successive preparazioni (tagliastracci, pile olandesi, macchine continue, macchine di allestimento tagliacarta, rigatori, torchi, ecc.)

Macchine ed apparati per tipografia ed affini, per litografia, stamperia di carte da parati, carte da giuoco, carte valori, ecc. Materiale per la fondita dei caratteri e stereotipia.

Macchine ed apparati per le industrie tessili (stagionatura, trattura, binatura, ecc., della seta ed altre operazioni complete, filatura del cotone, lino, canape, juta, lana, tessitura, maglieria, fabbricazione di tulli, nastri, passamani, merletti, capelli, corderia, ecc.)

Macchine utensili per lavorare il legno, le pietre, i metalli, per lavori speciali, e in genere per il trattamento e trasformazione della materia allo scopo di cavarne oggetti di consumo (torni, piallatrici, stazzatrici, cesoie, ecc., macchine per fabbricare chioderia, penne, spilli, bottoni, capsule, spazzole, buste, per tagliare stoffe o cuoi, trapuntare, orlare, cucire, avviare le calzature, ecc.).

Macchine utensili per la meccanica di precisione.

Classe 11. — *Meccanica agraria.*

Macchine per la lavorazione del terreno, raccolta e prima manipolazione dei prodotti agricoli (per dissodare, coltivare, seminare, mietere, trebbiare, falciare, ecc.).

Classe 12. — *Meccanica applicata alla locomozione.*

Materiale ferroviario fisso e mobile (cuscinetti, rotaie, sviatoi, piattaforme, paracolpi, segnali, ecc., vagoni da viaggiatori, merci, bestiami, terra, locomotive, tender, ecc.)

Ordigni ed apparecchi speciali alle ferrovie, materiali per piani inclinati, automotori, ecc., modelli di sistemi di trazione, ecc.

Materiale per tramway a vapore ed a cavalli, fisso e mobile come sopra, ordigni ed apparecchi speciali, ecc.

Materiale dell'ordinaria locomozione (veicoli e carrozzeria, carri da trasporto, speciali, ecc.).

Materiale per la navigazione fluviale e marittima, e servizio dei porti (modelli di navi, pontoni, barche, ecc.). Apparecchi in uso nella navigazione. Materiale d'attrezzo delle navi, da segnali, ecc.

Materiale per esercizi da nuoto, da palombaro, da salvataggio, ecc.

(Fatta eccezione per la marina militare di cui alla Classe 62).

GRUPPO III

Industrie chimiche ed affini.

Classe 13. — *Apparati e processi inerenti agli assaggi chimici.*

Utensili da laboratorio, per assaggi nelle officine, ecc.

Classe 14. — *Prodotti chimici per usi tecnici e farmaceutici, processi relativi.*

Saggi di materie prime e successivi trattamenti:

Acidi, ossidi, sali, metalli, preparati diversi (sali di soda, potassa, calce, ecc., acidi solforico, cloridrico, ecc., borace, allume, acido tartarico, citrico, acetico, alcool di vinacce, melassi, semi farinacei, ecc.).

Preparati farmaceutici.

Materie grasse (oli estrattivi e raffinati non commestibili, acidi grassi, ecc., candele, sapone, glicerina).

Materie resinose (tremantina, colofonia, cera, destina, ecc., vernici vegetali e metalliche, fecula, amido, gelatina, gomma, colla, ecc.).

Guttaperca, gomma elastica e prodotti derivati. Tessuti cerati e verniciati.

Materie e prodotti della distillazione a secco (petroli, asfalti, bitumi, benzina, paraffina, ecc., carboni preparati).

Materie coloranti (colori minerali, vegetali ed estratti dal litrantrace, detti preparati per pittura, smalto stamperia e tintoria, inchiostri, ecc.).

Classe 15. — *Processi e prodotti della tintoria.*

Imbiancatura, stamperia, tintura, (campioni di filati e tessuti tinti e stampati di preparazioni, tintorie, ecc.).

Classe 16. — *Processi e prodotti della conceria.*

Materie concianti, corami, cuoi, pelli, pergamene, pellicce ecc.

Classe 17. — *Processi e prodotti della manifattura dei tabacchi.*

Classe 18. — *Processi e prodotti della profumeria.*

Olii, essenze ed aromi, ecc.

Classe 19. — *Processi e prodotti della fabbricazione dei fiammiferi, pirotecnica.*

Classe 20. — *Concimi chimici.*

GRUPPO IV.

Materie alimentari e preparate.

Classe 21. — *Farinacei e derivati: processi e prodotti.*

Farine, fecole, panificazione, paste, biscotto, ecc.

Classe 22. — *Corpi grassi: processi e prodotti.*

Olii, latticini, formaggi, ecc.

- Classe 23. — *Carni e pesci: processi e prodotti.*
 Detti, salati, seccati, conservati con altri metodi.
- Classe 24. — *Frutta e legumi: processi e prodotti.*
 Detti disseccati, infusi, zuccherati, ecc.
- Classe 25. — *Zuccheri, pasticcerie e confetterie, stimolanti: processi e prodotti.*
- Classe 26. — *Bevande fermentate* (vini, sidri, birra, aceto) *Bevande alcooliche, gazzose: processi e prodotti.*

GRUPPO V.

Ceramica e vetreria.

- Classe 27. — *Processi e prodotti dell'arte ceramica.*
 Terre cotte (tegole, laterizi ed altre da costruzione e decorazione, crogiuoli, orci, vasellami, tubi da drenaggio, ecc.)
 Apparatii e stoviglie di grès, mattoni refrattarii e galleggianti.
 Maioliche (semplici, smaltate, decorate, ecc., assortite per forme e per lavoro).
 Porcellane dure e tenere, (come sopra, attrezzi da filanda, apparati industriali, ecc.)
- Classe 28. — *Processi e prodotti dell'arte vetraria.*
 Vetri (per coperture, lastre, specchi, oggetti d'uso comune, ecc.)
 Vetri (lavorati, soffiati, filigranati, incisi, dipinti, conterie, mosaici, ecc.)
 Cristalli (lastre ed oggetti d'uso), cristalli per l'ottica, ecc.

GRUPPO VI.

Industria della carta ed affini, arti grafiche.

- Classe 29. — *Processi e prodotti delle cartiere.*
 Paste (di legno, di paglia, di cenci, ecc.) Carta a mano ed a macchina (cartoni, carta pesta, ecc.)
- Classe 30. — *Applicazioni.*
 Carte (da parati, impresse, vellutate, ecc., trasparenti, oggetti di cartoleria, carte preparate, speciali, ecc.)
- Classe 31. — *Processi e prodotti delle arti grafiche.*
 Tipografia, stereotipia, calcografia, litografia, oleografia, carte da giuoco, ecc.
 Saggi ed apparati per fotografia, elettrotipia ed eliografia.

GRUPPO VII.

Industrie tessili.

- Classe 32. — *Seta e tessuti di seta: processi e prodotti.*
 Sete greggie torte e ritorte (crude o tinte) per tessere, cucire, ecc., cascami prodotti di cascami.
 Tessuti di seta (crudi, tinti e stampati) lisci, operati, diafani, ecc., tessuti di cascami filati, ecc.
 Tessuti di seta e cascami misti, con oro, argento, lana, cotone, ecc.
 Velluti, felpa di seta pura o mista.
- Classe 33. — *Filati e tessuti di cotone.*
 Ovate, cotonei filati, filati semplici e ritorti (greggi, imbozzimati, imbianchiti o tinti) per tessere, cucire ecc.
 Tessuti di cotone puro (greggi, imbianchiti, tinti e stampati), lisci e operati, ecc.
 Tessuti misti con prevalenza del cotone.
 Velluti puri e misti.
- Classe 34. — *Filati e tessuti di lino, canape, juta, ecc.*
 Preparazione del lino, della canapa della juta ed altre fibre tessili, filati semplici e ritorti (greggi, imbianchiti e tinti).
 Cordami, spago, filati da reti, ecc.

Tele grossolane da vele, da imballo, d'uso domestico, tele operate, damascate, tessuti fini, batiste, trallicci, ecc.

Tessuti di filo misti con seta o cotone, ecc.

Classe 35. — *Filati e tessuti di lana pettinata e cardata.*

Filati di lana pettinata, cardata e meccanica.

Tessuti di pura lana pettinata (greggi, tinti e stampati), lisci ed operati, ecc.

Tessuti di pura lana cardata, gualcati e leggermente gualcati (panni, coperte, feltri, flanelle, molletoni, ecc.) tessuti puri o misti con lana meccanica.

Tessuti misti di lana con cotone, seta, ecc.

Cappelli.

Classe 36. — *Tessuti diversi.*

Scialli, tessuti di crine, merletti, tulli, maglie, ecc.

Nastri puri o misti, lisci od operati, passamanterie, galloni, ecc.

Tele, treccie e corde metalliche.

GRUPPO VIII.

Arti usuali.

Classe 37. — *Vestimenta.*

Lavori di biancheria in tessuti, maglierie, ecc.

» di sarto, di modista, di cappellaio.

» di calzolaio, guantaio, pelliccerie, ecc.

» di trine, merletti e ricami.

Mercerie e passamanterie (penne, fiori finti, bottoni, galloni, frangie, ecc.)

Oggetti di toeletta e fantasia (lavori in cappelli, cravatte, bastoni, ombrelli, ventagli, ecc., balocchi, lavori di cartonaggio, legature, portamonete, portafogli, ecc.)

Classe 38. — *Mobili usuali, di lusso ed artistici.*

Classe 39. — *Lavori di tappezzeria e decorazione.*

Cortinaggi, tappeti, pitture, verniciature, cuoi, arazzi da parati, stucchi, ecc., decorazioni di stanze e luoghi pubblici.

Classe 40. — *Utensili e masserizie d'uso domestico.*

Classe 41. — *Apparati per il riscaldamento, per l'illuminazione, per soneria; altri diversi destinati alle abitazioni.*

Classe 42. — *Lavori in ebanisteria, avorio, osso, tartaruga, lava, corallo, ambra, schiuma, ecc., pietra dura, di mosaico commesso, ecc.*

Classe 43. — *Lavori in metalli fini, in leghe, in metalli finti.*

Gioielli, orficerie, lavori a sbalzo, a cesello, ad agemina, bronzi artistici, conii, galvanoplastica, chincaglie, ecc.

Classe 44. — *Lavori in metalli ordinari e leghe.*

Piccoli lavori da bronzista, da fabbro, ecc. (armi portatili, serrature, guarnizioni, coltelleria, utensili, ecc.), lavori da calderai, lavori da lattoniere.

Classe 45. — *Lavori da legnaiuolo, da bottaio, da carradore e da canestraio.*

Classe 46. — *Lavori da sellaio, bastaio e valigiaio. Oggetti da viaggio e da campo.*

Classe 47. — *Lavori di crini, pennelli e spazzole.*

Classe 48. — *Lavori diversi non contemplati nelle precedenti classi.*

Classe 49. — *Industria della paglia, treccie, cappelli, stuoie, corde, ecc.*

Classe 50. — *Industria casalinga e manifatture caratteristiche delle singole regioni d'Italia.*

Materiali e processi di fabbricazione. Prodotti (suppellettili speciali, stoviglie, tessuti, lavori di cucito, di trapunto, d'uncino ecc., abiti completi, gioielli e lavori in metallo, ecc., abitazioni, costumi e foggie, acconciature, ecc., d'uso e consumo locale).

Manifatture antiche delle regioni italiane per servire ad una storia comparata del lavoro ne'suoi processi e prodotti.

GRUPPO IX.

Arti liberali.

Classe 51. — *Strumenti ed apparati scientifici.*

Astronomici, geodetici, fisici, meteorologici, ecc. per gabinetto, per scuola e da campo; apparati registratori, pesi, misure, apparati telegrafici, telefonici, ottici, ecc.

Classe 52. — *Orologeria.*

Meccanismi da torre, orologi elettrici, orologi tascabili.

Classe 53. — *Strumenti chirurgici e prodotti della tecnica, chirurgica.*Classe 54. — *Strumenti musicali e loro parti.*Classe 55. — *Ingegneria e lavori pubblici.*

Modelli, piani, disegni, relativi resoconti, di costruzioni civili, rurali industriali, di pubblici stabilimenti, di lavori agricoli ecc.

Id. di costruzioni stradali e ferroviarie.

Id. di costruzioni idrauliche.

Piani, modelli e prospetti statistici, delle opere pubbliche italiane dal 1860 (per conto dello Stato, di Provincie, di Comuni, di Società ferroviarie, di bonifica, di irrigazione ecc.)

Classe 56. — *Servizi tecnici.*

Servizi tecnici municipali (illuminazione, condotta delle acque, fognatura, manutenzione, e pulizia stradale, igiene, servizi funerari, pompieri, ecc), servizi tecnici delle Provincie, del Genio civile, regolamenti e disposizioni relative.

Classe 57. — *Geografia e topografia.*

Rilievi, mappe e carte, processi per riproduzione e riduzione delle carte topografiche, catasti, idrografia.

Classe 58. — *Publicazioni tecniche.*

Trattati di tecnologia, manuali, periodici, statistiche industriali, agricole e commerciali, ecc.

Classe 59. — *Materiale e processi pel disegno industriale.*

Strumenti da disegnatore (per riproduzione e riduzione con processi meccanici, matite, colori, carte speciali, ecc.)

Applicazione del disegno alle industrie (disegni di macchine, di fabbriche, di stoffe e parati, di mobiglie e oggetti di lusso, di prospettive, scene, decorazioni. Riproduzioni e riduzioni, applicazioni della fotografia ed eliotipia.)

Classe 60. — *Insegnamento tecnico superiore.*

Politecnici, musei industriali, ecc. scuole d'applicazione materiali, metodi e programmi, organizzazione, lavori di studenti, relazioni, statistiche.

Programmi d'insegnamento, organizzazione delle scuole (diurne, serali e festive, private, di associazioni: presso stabilimenti od opifici e pubbliche). Organizzazione dell'insegnamento nelle officine-scuole e poderi-scuole.

Lavori d'allievi d'ambo i sessi (saggi di calligrafia, contabilità, disegno, calcolazioni, tecniche, lavori d'arti e mestieri, progetti, ecc.)

Quadri sinottici, relazioni e statistiche.

Classe 64. — *Biblioteche popolari e circolanti.*

Cataloghi ed opere relative, periodici educativi ed istruttivi, trattati tecnici per artigiani e coltivatori.

Classe 65. — *Scuole tecniche ed istituti tecnici inferiori, scuole d'agricoltura, stazioni, ecc.*

Materiali, metodi, lavori, ecc.. come sopra alla Classe 63.

Classe 66. — *Istituzioni di previdenza, cooperazione, beneficenza, assistenza pubblica.*

Casse di Risparmio pubbliche, postali, scolastiche, private.

Associazioni di mutuo soccorso per malattie, vecchiaia, invalidità, mancanza di lavoro, ecc.

Casse per i piccoli risparmi, magazzini cooperativi, cucine e vendite economiche.

Notizie statistiche riguardanti le condizioni materiali, morali, sanitarie delle classi lavoratrici.

Abitazioni economiche e case operaie,

Istituti di beneficenza (statuti, regolamenti, statistiche, bilanci, studi ed indagini inerenti a dette istituzioni.)

Annotazioni. — Il Comitato si riserva di comunicare in appresso le deliberazioni che prenderà, a norma delle circostanze e dei fondi raccolti:

a) per mettere in attività delle macchine, ove gli espositori ne facessero domanda;

b) per rappresentare mediante appositi operai il lavoro in azione di alcune industrie;

c) per quelle proposte che gli venissero fatte di esposizioni *addizionali* come l'orticola, zootecnica, ecc.;

d) per provvedere alle pratiche opportune a promuovere simultaneamente una Esposizione artistica

Nello stabilire il riparto delle ricompense s'avrà speciale cura di assegnare dei premi ad operai che più si distinsero per buona condotta ed utilità in lavori, sia per proprio conto, sia presso opifici, ed ai prodotti d'uso popolare, che riuniscono la buona qualità ed il modico prezzo.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 24 aprile.

Durante l'ottava nessun fatto nuovo è venuto a modificare l'eccellente situazione del mercato finanziario. Se si esaminano infatti i diversi elementi di cui si compone la potenza finanziaria dei principali paesi d'Europa, si trova che tutti concorrono sempre ad assicurare al credito una posizione delle più favorevoli, e a determinare per conseguenza le buone disposizioni delle Borse. È un fatto incontestabile che da varii mesi le principali industrie vanno da per tutto rianimandosi, e che questa ripresa tende ciascun giorno a diventare più stabile. Essa si manifestò dapprima nella metallurgia e a po' per volta si estese a tutti gli altri rami dell'industria. È ciò che diciamo non è una semplice affermazione, ma un risultato che viene constatato da più fatti; in primo luogo dal maggior consumo dei carboni minerali; secondariamente dall'aumentata produzione di tutte le manifatture, e per ultimo finalmente, e

GRUPPO X.

Arte militare e nautica.

Classe 61. — *Esercito.*

Organizzazione dell'esercito, e servizi inerenti. Abbigliamento, sussistenze militari, servizio sanitario, telegrafico, ecc. Armi portatili ed artiglierie, fortificazioni, ecc.

Classe 62. — *Marine militare.*

Materiali, processi, armi, siluri, corazze, attrezzame navale, ecc.

GRUPPO XI.

Educazione, istruzione tecnica, previdenza, beneficenza.

Classe 63. — *Scuole professionali, agrarie, ecc., di arti applicate all'industria.*

Materiale e metodi di educazione ed insegnamento.

Piani e modelli di edifici per scuole (apparati, strumenti, collezioni, modelli, disegni e tavole murali dirette a facilitare l'insegnamento specialmente delle nozioni scientifiche, tecnologiche e del disegno, libri di testo, atlanti, ecc.)

ciò è più rilevante, dai maggiori incassi che dal primo gennaio a ora presenta la maggior parte delle grandi rete ferroviarie d'Europa. Se a questo miglioramento economico si unisce la mancanza in questo momento di qualsiasi questione politica atta ad eccitare preoccupazioni, non è da meravigliarsi se il commercio dei fondi pubblici cammini di continuo nella via del progresso. Tale è oggi la situazione del mercato finanziario, ma ciò per altro non toglie che ogni tanto si abbiano a verificarsi oscillazioni più o meno sensibili di ribasso, le quali giusto appunto perchè non provocate da causa seria, e permanente, si deleguano poi con la stessa facilità con cui si manifestarono.

A Parigi infatti la settimana aprivasi piuttosto debole, e in seguito a numerose offerte tanto le rendite francesi che le estere, e i valori degli istituti di emissione perdevano terreno. Questa nuova tendenza si sapeva bene che non avrebbe potuto consolidarsi perchè non era che l'effetto delle molte realizzazioni operate per assicurarsi i guadagni ottenuti, e quindi le disposizioni generali del mercato essendo sempre le stesse, era opinione generale, che passata la furia di alleggerirsi, i rialzisti avrebbero avuto di nuovo ragione; e così infatti è avvenuto. Vi fu però una circostanza che destò qualche preoccupazione, e fu la pubblicazione dell'ultimo bilancio della Banca di Francia, dalla quale appariva una diminuzione nel numerario di circa 81 milioni. Appurata meglio la cosa venne a risultare che la differenza in meno non era in realtà che di 16,195,000 franchi essendo stato il rimanente iscritto sotto un nuovo titolo denominato *Monete italiane in deposito*.

Il 5 0/0 da 118.89 indietreggiava fino a 118.75 per risalire a 119.07; il 3 0/0 da 83.60 cadeva a 83.50 per ritornare a 83.55; il 3 0/0 ammortizzabile da 84.95 saliva a 85.10 e la rendita italiana da 83.95 andava fino a 84.30.

A Londra la settimana trascorse con qualche incertezza a motivo delle difficoltà che incontra la costituzione del nuovo Gabinetto, e quindi i consolidati inglesi da 99 retrocessero a 98 ³/₄. La rendita italiana da 83 ¹/₂ cadeva a 83; la rendita turca oscillava fra 10 ¹/₈ e 10 ³/₈ e l'argento lino si mantenne a den. 51 ⁷/₈ per oncia.

A Berlino la rendita italiana da 84.20 declinava a 83.50.

Le Borse italiane si mantennero generalmente nelle precedenti disposizioni, dando cioè poca importanza tanto ai ribassi che ai rialzi che venivano segnalati dalle Borse estere, specialmente da Parigi.

La rendita 5 per cento che lasciammo sabato a 91.95, dopo avere oscillato per vari giorni fra 92 e 92.10, andava jeri sera fino a 92.17.

Il 3 per cento ebbe qualche piccola operazione intorno a 54.60.

I prestiti pontifici chiudono a 101 per il Rothschild; a 95.70 per il Blount e a 95.30 per i certificati 1860-64.

La rendita turca fu trattata fra 11.55 e 11.75.

Le azioni della Banca Nazionale Italiana ebbero qualche operazione intorno a 2305; quelle della Banca Toscana da 684 risalirono a 688, e il Credito Mobiliare oscillava fra 921 e 915.

Le azioni della Regia Tabacchi furono contrattate fino a 955 ¹/₂ e le relative obbligazioni in oro fra 572 e 575.

Nei valori ferroviari ebbero affari le azioni meri-

dionali fino a 440; le centrali toscane a 467.50 e le romane a 153.50.

Il Prestito Fiorentino a premi fu negoziato fino a 139.

I Napoleoni chiudono intorno a 21.90; il Francia a vista a 109.35, e il Londra a 3 mesi a 27.44.

Terminiamo con la solita rassegna del movimento delle Banche.

Alla fine della settimana scorsa la *Banca d'Inghilterra* segnava aumento di sterl. 40,035 per la circolazione; di 1,934,088 per i conti del Tesoro; di 14,509 per il commercio; di 1,252,166 per il portafoglio, e di 103,035 per la riserva. Nessun capitolo in diminuzione.

Alla stessa epoca la *Banca di Francia* dava aumento di fr. 7,700,000 per il portafoglio; di 41 mil. e 700 mila per la circolazione; di 8,500,000 per il conto del Tesoro; diminuzione di 81,690,000 per il numerario; di 1,500,000 per le anticipazioni, e di 46,100,000 per i conti correnti particolari.

Al 31 marzo la *Banca Toscana di Credito* dava i seguenti risultati: *Numerario* L. 5,835,413.95; *Portafoglio* L. 6,312,179.33; *Anticipazioni* L. 6 mil. 249,841.04; *Circolazione* L. 15,589,190; *Conti correnti a vista* L. 62,407.30; *Conti correnti a scadenza* L. 248,052.75.

Alla stessa epoca il *Banco di Napoli* dava: *Numerario* L. 108,850,049.10; *Portafoglio* L. 57 mil. 047,877.81; *Anticipazioni* L. 50,272,063.46; *Circolazione* L. 131,004,681.50; *Conti correnti a vista* L. 75,545,745.04; *Conti correnti a scadenza* L. 18,428,684.06.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Tanto compratori che venditori, mancando attualmente di un criterio deciso sull'avvenire del commercio dei grani, accade che le transazioni sono generalmente senza importanza, e non oltrepassano che raramente i bisogni del consumo. Le notizie delle campagne dacchè la pioggia è caduta abbondante nella maggior parte delle provincie del regno, fanno prevedere ubertosi raccolti, ed è per questa ragione e per il ribasso che va sempre più accentuandosi nelle grandi piazze estere che si prevede che la tendenza finirà per pronunziarsi a favore dei consumatori. I prezzi praticati durante l'ottava furono i seguenti: A *Livorno* i grani teneri di Toscana furono venduti da L. 36 a 36.50 al quintale; i rossi e i maremmani da L. 35 a 36; i Berdianska e i Marianopoli da L. 36.50 a 37 e i granturchi da L. 20 a 29. — A *Firenze* i grani teneri bianchi realizzarono in media L. 30.81 all'ettol., e i granturchi L. 17.28. — In *Arezzo* il listino segna L. 26 a 29.70 per i grani, e L. 19.40 per i granturchi. — A *Bologna* i grani fini della provincia furono venduti: i ferraresi da L. 35 a 35.25, e i granturchi da L. 21.50 a 26.25. — A *Rovigo* i grani con ribasso di 50 centesimi furono trattati da L. 32 a 34.50, e i granturchi con rialzo di 50 centesimi da L. 26 a 28. — A *Verona* i granturchi ungheresi realizzarono L. 26.75. — A *Milano* i prezzi praticati furono da L. 34 a 37 al quintale per i grani; da L. 21 a 28 per i granturchi, e da L. 35 a 42 per il riso fuori dazio. — A *Vercelli* i risi migliorarono complessivamente 50 centesimi, avendo ottenuto in media da L. 30.98 a 32.50 all'ettolitro. — A *Torino* i grani fecero da L. 34.50 a 37.50 al quintale; il granturco da L. 20.50 a 28.50; il riso bianco fuori dazio da L. 39.50 a 44.50, e il carbone da L. 29 a 39.50. — A *Genova* i grani

teneri e Barletta furono venduti da L. 35 a 37 il quintale, e le provenienze dal Mar Nero, dalla Polonia e dal Danubio da L. 25.75 a 28.50 all'ettolitro, e il granturco da 20 a 29 al quintale. — In *Ancona* i grani realizzarono da L. 33 a 34 al quintale, e i granturchi danubiani e americani da L. 21 a 23. — A *Napoli* in Borsa i grani teneri delle Puglie pronti e per maggio furono quotati a L. 75 all'ettolitro.

Caffè. — Tuttora nella medesima posizione, cioè con pochi affari, e con prezzi incerti, ma piuttosto tendenti al ribasso malgrado un certo miglioramento manifestatosi nell'ottava a Londra e al Brasile. A *Genova* le vendite della settimana ascesero circa 2500 sacchi al prezzo di L. 85 i 50 chilogrammi al Deposito per il S. Domingo, e da L. 90 a 95 per il Rio. — A *Livorno* i prezzi praticati furono di L. 370 al quintale per il Portoricco; di L. 300 per il S. Domingo; di L. 275 per il Bahia; di L. 305 per il San Marco, e di L. 315 per il Maracubo. — A *Trieste* il Rio fu venduto da fior. 71 a 89 il quintale, o il Moka da 118 a 119. — A *Marsiglia* mercato calmo e prezzi invariati. — A *Londra* prezzi sostenuti, — e in *Amsterdam* il Giava buono ordinario fu trattato a cent. 41 e mezzo.

Zuccheri. — Nella stessa condizione del caffè vive in calma e con prezzi volgenti al ribasso. A *Genova* i raffinati della Liguria Lombarda si venderono da 148 a 149 i 100 chilogrammi, e gli Egitto greggi in pani a L. 112. — A *Livorno* i prezzi praticati furono di 151 al quintale daziati per i raffinati; da L. 128 a 132 per i Maefie a seconda della marca, e di L. 135 a 136 per i cristallini. — A *Trieste* i perti austriaci furono venduti da fiorini 31 a 32.75 al quintale. — A *Parigi* gli ultimi prezzi quotati furono di fr. 63.50 per i linchi n. 3, e di fr. 142 pei i raffinati scelti. — A *Londra* prezzi in ribasso, — ed in *Amsterdam* il Giava n. 12 fu quotato a fiorini 29 al quintale.

Oli d'oliva. — Più o meno sostenuti a seconda della maggiore o minore importanza delle operazioni. — A *Diano* si fecero diversi acquisti al prezzo di L. 162.25 a 165 al quint. per gli olj fini di montagna senza difetti; di L. 150 a 159 per i mezzofini; da L. 118 a 145 per i mangiabili secondo merito, e di L. 87 a 90 per i lavati. — A *Livorno* gli olj di Toscana furono pagati da L. 135 a 166 al quint. — A *Lucca* i prezzi praticati furono per gli olj di prima qualità da L. 170 a 200 ogni 100 chilog. — In *Arezzo* il listino segna da L. 134 a 142 all'ettolitro fuori dazio. — A *Napoli* in borsa si praticò per il Gallipoli L. 98.70 al quint. per il disponibile, e per maggio; L. 99 per agosto, e L. 97.35 per il futuro e per il Gioia; L. 97.75 per le due prime consegne; L. 97.60 per agosto e L. 92.95 per il futuro.

Cotoni. — Da alcuni giorni e specialmente nei mercati inglesi, la tendenza al ribasso va aumentandosi. Si credeva che compiute le elezioni in Inghilterra gli affari avrebbero ripreso il loro andamento normale, ma invece la calma, e i ribassi segnalati da Nuova-York mutarono la situazione, arrestando qualunque miglioramento. — A *Milano* essendosi già manifestati alcuni sintomi di sfiducia nell'avvenire dell'articolo, gli affari durante l'ottava furono senza importanza. Gli America Middling si venderono da L. 97 a 100 ogni 50 chilog. gli Aden da L. 87 a 88, i Tinniwelly da L. 84 a 85 e gli Oomra e i Dhollerah da L. 82 a 84. — A *Trieste* mercato fiacco. I Makò si vendono a fior. 90 al quint. Gli Adena e i Cipro a 76. — All'*Havre* il Luigiana buono ordinario rimase a fr. 86 i 50 chil. al deposito. — A *Liverpool* gli ultimi prezzi quotati furono di den. 7 1/16 per i Middling Orleans; di 7 per i Middling Upland, e di 5 3/4 per il Fair Omra. — A *Nuova-York* di cents. 11 7/8 per il Middling Upland.

Sete. — Le transazioni furono generalmente scarse e la merce posta in vendita essendo sempre abbon-

dante avvenne che i prezzi fatta eccezione per alcuni titoli distinti non poterono sostenersi, e dovettero retrocedere di 1 a 2 lire per chilogrammo. Siamo ormai giunti ad un punto che la situazione dei mercati può essere soltanto modificata dal risultato del prossimo raccolto, ma una seria ragione di fronte alla situazione generale dell'articolo la si ritiene quasi impossibile. — A *Milano* i prezzi praticati furono di L. 84.50 per gli organzini strafilati classici 20¹/₂22 di L. 84 a 78 per detti 18¹/₂20 di primo, secondo e terzo ordine; di L. 78 per le greggie classiche 12¹/₂13; di L. 73 a 68 per dette 9¹/₂10 di primo, secondo e terzo ordine; e di L. 79 per le trame a due capi 18¹/₂20. — A *Como* gli organzini strafilati 18¹/₂22 ottennero L. 83; detti belli correnti 21¹/₂33 L. 80; le trame belle correnti 24¹/₂28 L. 69, e i mezzani 28¹/₂40 da L. 58 a 60. — A *Lione* pochi affari, e prezzi in ribasso. Fra le vendite cambiare abbiamo notato organzini di Piemonte classici 24¹/₂26 a fr. 80; detti strafilati di primo ordine 17¹/₂19 a fr. 79; le greggie di Toscana 10¹/₂11 di secondo ordine a fr. 68, e gli organzini di Napoli 24¹/₂28 di secondo ordine a fr. 74.

ESTRAZIONI

Regia Cointeressata dei Tabacchi (obbligazioni 6 p. c. da L. 500 oro). — Il 1° aprile 1880 ebbe luogo l'estrazione semestrale della

Serie **XXIII**

delle obbligazioni; e venne estratta la

Lettera **AA.**

Rimborso in L. 500 oro, dal 1° luglio 1880, in Roma Firenze, Torino, dalla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano; in Milano Genova, Venezia, Napoli, Palermo e Livorno, dalle sedi e succursali della Banca Nazionale del Regno d'Italia.

Serie o lettere, sorte nelle precedenti estrazioni: C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, CC, DD, EE, FF.

Prestito 5 p. c. città di Verona 1873 (per l'ammortamento di 20 obbligazioni, Categoria A, da L. 200: di 8 obbligazioni, Categoria B, da L. 500; di due obbligazioni, Categoria C, da L. 1000). — Prima estrazione annuale 1° aprile 1880.

Categoria A, L. 200 N. 207 449 795 856 916 1068 1115 1189 1303 1357 1486 1571 1652 1776 2173 3084 3137 3209 3354 3627.

Categoria B, L. 500 N. 48 421 683 934 1138 1139 1360 1556.

Categoria C, L. 1000 N. 167 177.

Pagamenti dal 1° luglio 1880, a Verona, dalla Cassa municipale.

Prestito 5 p. c. città di Castellamare di Stabia 1871 (obbligazioni da L. 300 oro). — 25ª estrazione, 31 marzo 1880.

N. 35 224 267 274 275 526 556 729 784 1095.

Rimborso in L. 300 oro per obbligazione, dal 30 aprile 1880, a Castellamare, dalla Cassa comunale; Napoli, Onofrio Fanelli; Torino, U. Geisser e C.; Roma, F. Wagnière e C.; Firenze, Giustino Bosio; Parigi, Banque générale de Credit, rue Lafayette N. 7.

Obbligazioni precedentemente estratte e non presentate per rimborso:

N. 533 537 564 597 649 651 913 1030 1132 1174 1248 1251 1332 1439.

Prestito ipotecario 5 p. c. città di Salerno 1879 (obbligazioni da L. 500). — 2ª estrazione semestrale, 1° aprile 1880.

N. 344.

Rimborsa in L. 500 per obbligazione, dal 1° corrente, dalla Cassa comunale.

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

6.^a Settimana dell' Anno 1880 — dal dì 5 al dì 11 Febbraio 1880.

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del Prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotti della settimana	276,158 91	13,048 90	53,244 12	194,280 14	6,122 50	1,009 89	2,218 52	546,082 28	1,681	16,938 89
Settimana cor. 1879.	253,657 01	13,632 64	53,065 44	197,384 02	9,400 81	2,436 77	2,081 00	531,657 39	1,057	16,730 31
Differenza	(in più	22,501 90	178 98	» »	» »	» »	137 52	14,424 89	24	208 58
	(in meno	» »	584 44	» »	3,103 88	3,278 31	1,426 88	» »	» »	» »
Ammontare dell'Esercizio dal 1 ^o gen. all'11 febbraio 1880.	1,338,476 33	67,217 76	300,327 97	1,062,620 71	51,568 14	16,348 50	14,684 89	2,851,244 30	1,681	14,740 43
Periodo cor. 1879.	1,361,160 15	71,747 76	288,549 53	998,009 82	54,413 78	23,962 91	11,838 64	2,809,682 59	1,657	14,735 95
Aumento	» »	» »	11,778 44	64,610 89	» »	» »	2,846 25	41,561 71	24	4 48
Diminuzione	22,683 82	4,530 00	» »	» »	2,845 64	7 614 41	» »	» »	» »	» »

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di chilometri 24 è stata aperta all'esercizio il giorno 31 Marzo 1879.

(C. 1550)

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

7.^a Settimana dell' Anno 1880 — Dal dì 12 al dì 18 Febbraio 1880

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotti della settimana	255,649 31	14,081 07	54,449 33	197,898 54	7,541 10	600 39	2,940 75	533,160 99	1,681	16,538 09
Settimana cor. 1879	266,855 03	14,653 32	51,034 94	179,597 64	9,092 69	1,788 76	2,795 43	525,817 81	1,657	16,546 55
Differenza	(in più	» »	3,414 39	18,300 90	» »	» »	145 32	7,343 18	24	» »
	(in meno	11,205 72	572 25	» »	» »	1,551 59	1,187 87	» »	» »	8 46
Ammontare dell'Esercizio dal 1 ^o Gen. al 18 Feb. braio 1880	1,594,125 64	81,298 83	354,777 30	1,260,519 25	59,109 24	16,949 39	17,625 64	3,384,405 29	1,681	14,997 24
Periodo cor. 1879.	1,628,015 18	86,401 08	339,584 47	1,177,607 46	63,506 47	25,751 67	14,631 07	3,335,500 40	1,657	14,994 61
Aumento	» »	» »	15,192 83	32,911 79	» »	» »	2,991 57	48,904 89	24	2 63
Diminuzione	33,889 54	5,102 25	» »	» »	4,397 23	8,802 28	» »	» »	» »	» »

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di chilometri 24, fu aperta all'esercizio il giorno 31 Marzo 1879.

(C. 1550)

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

8^a Settimana dell'Anno 1880 — Dal dì 19 al dì 25 Febbraio 1880.

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto chilometrico annuo	
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità					
Prodotto della settimana	268,881.67	44,478.04	49,069.15	195,207.94	9,067.48	541.14	1,999.57	589,244.99	1,681	16,726.81	
Settimana cor. 1879	241,153.05	13,943.05	48,106.57	160,912.42	8,119.23	794.82	1,124.54	474,147.68	1,657	14,920.58	
Differenza	} In più } meno	27,728.62	534.99	962.58	34,295.52	954.25	» »	875.03	65,097.31	24	1,806.23
		» »	» »	» »	» »	» »	» »	253.68	» »	» »	» »
Ammontare dell'Esercizio dal 1 genn. al 25 febb. 1880 . . .	1,863,007.31	95,776.87	403,846.45	1,455,727.19	68,176.72	17,490.53	19,625.21	3,923,650.28	1,681	15,213.43	
Periodo cor. 1879	1,869,168.23	100,344.43	387,691.04	1,338,519.88	71,619.70	26,546.49	15,758.61	3,809,648.08	1,657	14,985.35	
Aumento	» »	» »	16,155.41	117,207.31	» »	» »	3,866.60	114,002.20	24	223.08	
Diminuzione	6.160.92	4,567.26	» »	» »	3,442.98	9,055.96	» »	» »	» »	» »	

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di Chilom. 24 fu aperta all'Esercizio col giorno 31 Marzo 1879.

(C. 1550)

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si porta a notizia dei signori Azionisti che per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione a forma dell'Art. 25 degli Statuti Sociali, nel giorno 10 del prossimo giugno a mezzodì avrà luogo nella sede della Società in Firenze, via dei Renai 17, l'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti col seguente:

Ordine del giorno :

- 1° Relazione del Consiglio di Amministrazione,
- 2° Bilancio consuntivo del 1879, preventivo del 1880, e deliberazioni relative,
- 3° Modificazioni al Regolamento della Cassa Pensioni,
- 4° Rinnovamento del Consiglio d'Amministrazione a termini dell'Art. 41 degli Statuti,
- 5° Nomina di tre Revisori del Bilancio e di due Supplenti.

Il deposito delle Azioni prescritto dall'Art. 22 degli Statuti potrà essere fatto dal 25 al 29 maggio p. v.

- a FIRENZE alla Cassa Centrale della Società;
- » NAPOLI » Cassa Succursale dell'Esercizio;
 - » TORINO » Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
 - » GENOVA » Cassa Generale,
 - » MILANO » presso il signor Giulio Belinzaghi;
 - » LIVORNO » Banca Nazionale del Regno d'Italia;
 - » ROMA » Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
 - » ANCONA » presso la Cassa della Direzione Sociale dell'Esercizio;
 - » PARIGI » Società Generale di Credito Industriale e Commerciale;
 - » LONDRA » presso i signori Baring Brothers e C.

Firenze, li 22 Aprile 1880.

Le modalità per l'esecuzione di detti Depositi furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia N. 95, del 21 Aprile, e sono ostensibili presso le Casse suindicate.